

COMUNE DI GAVI
PROVINCIA DI ALESSANDRIA



VERBALE DI RIUNIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE PUBBLICA, CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, A TEMPO INDETERMINATO, E CON ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO, IN G.U. N. 62 IN DATA 11.08.2020 E CON SCADENZA AL 10.09.2020.

Verbale n. 4 del 13.04.2022.

L'anno duemilaventidue addì 13 (TREDICI) del mese di APRILE, alle ore 09 e minuti 00, presso l'ufficio del Segretario Comunale del Comune di Gavi, Via Mameli, 44 è presente il Presidente della Commissione Giudicatrice del Concorso Pubblico in oggetto specificato, Avv. Stefano VALERII, Segretario Comunale, unitamente al segretario verbalizzante Maddalena ABRILE, Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi del Comune di Sezzadio; è altresì presente il membro esperto Dott.ssa Orietta BOCCHIO, Dirigente del Comune di Alessandria e il Dott. Andrea ALGANON, membro esperto, Dirigente dei servizi Finanziari del Comune di Acqui Terme.

Tenuto conto dei precedenti verbali e il bando di concorso la Commissione, contestualmente e nel *plenum* dei componenti, provvede a redigere "statim" i contenuti delle due prove previste per la giornata odierna.

In special modo, come indicato nell'art. 5 del bando di concorso la prima prova scritta la commissione, anche tenuto conto del protocollo *Sars_Cov2_Covid19* che prevede che si debba svolgere in un tempo massimo di un'ora sarà rappresentata da n. 3 domande a risposta sintetica.

CRITERI DI CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE - SCELTA DEL PUNTEGGIO NUMERICO SINTETICO QUALE METODO DI VALUTAZIONE SUFFICIENTE E COMPIUTO AD ASSEGNARE L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AD I SINGOLI CANDIDATI (COME DA ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA SEGNALATO)

1. Correttezza dello svolgimento senza gravi errori di grammatica nell'esposizione. Fluidità, comprensione del testo, grafia, ordine e logicità nello sviluppo delle argomentazioni e del ragionamento svolto.

2. Serietà/meticolosità, precisione e concordanza nelle risposte date, sintesi ragionata e sempre precisa, collocamento degli argomenti nel contesto delle tracce/quesiti e atto/provvedimento proposti dalla Commissione. Svolgimento di tutte le domande a risposta sintetica assegnate (per la prima prova scritta)

3. Inquadramento giuridico, esattezza dei riferimenti normativi proposti, chiarezza nell'indicare le differenze e le competenze degli istituti/organi/enti/soggetti indicati nelle domande e nel provvedimento che verrà sorteggiato tra le tracce redatte contestualmente dalla Commissione (nell'immediatezza dello svolgimento della prova) e successivamente sigillate in buste chiuse.

4. Intestazione, motivazione, caratteristiche, *petitum*, della *causa petendi* dell'atto/provvedimento assegnato, particolari necessari, ordine, chiarezza espositiva, ragioni, riferimenti di legge (solo se pertinenti e corretti in relazione al compito assegnato), post riferimenti di pubblicazione e altri particolari utili al raggiungimento del punteggio previsto dal bando per il superamento della prova (per la 2 prova scritta).

5. In relazione alla giurisprudenza amministrativa, di cui *ut infra* si propone un ampio stralcio, la Commissione decide di stabilire **un giudizio numerico sintetico quale criterio sufficiente (ex se)** ad esprimere la valutazione/giudizio del candidato,

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, a 'B' in the middle, and another signature at the bottom.

riportandolo alla predeterminazione degli ampi criteri di massima di cui al punto dal nr. 1 al nr. 4. La sottoscrizione / coordinamento / contraddittorio costruttivo / correzione contestuale da parte dei 3 membri di Commissione (con l'assistenza del Segretario verbalizzante, non avente diritto di voto ma deputato alla redazione dei documenti di sintesi del concorso) costituisce accordo raggiunto sull'attribuzione del punteggio finale espresso nelle tabelle di cui al presente verbale. In caso di disaccordo sull'attribuzione di un punteggio se ne farà constare la motivazione (eventualmente) in relazione agli elaborati esaminati ed al voto numerico finale attribuito. Si ribadisce la sufficienza del criterio numerico (voto) per la valutazione operata sui singoli candidati, sempre e costantemente in forma anonima (sino alla completa correzione delle prove (o della unica prova) dei candidati che hanno consegnato entrambi gli elaborati assegnati.

GIURISPRUDENZA - esemplificativa

La valutazione delle prove di concorso

I punteggi rappresentano di per sé l'implicita motivazione senza necessità, oltre l'espressione numerica del punteggio stesso, di alcuna specificazione, in quanto esprimono e sintetizzano il giudizio tecnico - discrezionale della commissione di concorso.

in altre parole, la motivazione espressa numericamente soggiace alla necessità di rispettare il principio di economicità dell'attività amministrativa di valutazione posta in essere nell'ambito di un pubblico concorso, consentendo una celere definizione delle procedure selettive senza un aggravio eccessivo di adempimenti per la commissione. d'altra parte, il punteggio numerico è in grado di assicurare la necessaria chiarezza sulle valutazioni compiute dalla commissione e sul potere amministrativo espletato da questa.

L'adeguatezza del mero parametro numerico ai fini valutativi, peraltro, è comunque bilanciata dal rispetto dei criteri generali di valutazione degli elaborati concorsuali, che devono essere predeterminati dalla commissione, così come richiesto dall'art. 12 del d.p.r. n. 487/1994.

T.A.R. ROMA, (LAZIO) SEZ. III, 06/05/2021, N.5327

Voto numerico assegnato alle prove orali e scritte

È sufficiente il voto numerico nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame, nel senso che il voto numerico, attribuito alle prove scritte od orali dei candidati, deve ritenersi pienamente legittimo, in quanto sintesi del giudizio tecnico discrezionale della commissione competente, contenendo in sé stesso la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; sotto il profilo della sufficienza motivazionale, infatti, la commissione esaminatrice determina preventivamente dei criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto e da essi è possibile desumere, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, essendo previsto quale limite la mancanza dei criteri di massima cui ricordare il punteggio assegnato e la contraddizione manifesta tra i criteri e il voto assegnato.

T.A.R. ROMA, (LAZIO) SEZ. I, 05/11/2020, N.11435

prove e titoli: giudizio tecnico - discrezionale

Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto.

T.A.R. ROMA, (LAZIO) SEZ. III, 02/10/2020, N.10032

Criteri di valutazione di titoli e prove

affinché possa essere garantita la regolarità e l'imparzialità, e quindi di validità, della procedura di concorso pubblico, la commissione giudicatrice deve determinare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame prima che le siano resi noti i nominativi dei candidati.

T.A.R. MILANO, (LOMBARDIA) SEZ. III, 03/09/2020, N.1638

Procedimento di concorso: prova d'esame e valutazione

Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.



T.A.R. TORINO, (PIEMONTE) SEZ. I, 04/06/2019, N.652

Criteri di massima di valutazione

Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, 23/04/2019, N.2573

La valutazione della prova di concorso

il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.

T.A.R. TORINO, (PIEMONTE) SEZ. I, 04/06/2019, N.652

Concorso pubblico: la determinazione dei criteri di massima

nell'ambito di un concorso pubblico, la commissione d'esame gode di ampia discrezionalità nella scelta dei criteri valutativi della prova; pertanto, il giudice può sindacarne la legittimità solo nel caso in cui sia fornita la prova di concreti elementi dai quali possa desumersi il carattere illogico della scelta; costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento (a monte) dell'individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello (a valle) delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice.

T.A.R. ROMA, (LAZIO) SEZ. I, 01/03/2019, N.2672

Concorso pubblico: i parametri di riferimento

in presenza di criteri di massima e parametri di riferimento sufficientemente specifici, il voto numerico attribuito alle prove o ai titoli di un concorso pubblico, in mancanza di una norma contraria, esprime e sintetizza il giudizio tecnico della commissione. esso già contiene in sé stesso la motivazione quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione dei giudizi resi dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato.

tanto grazie alla predeterminazione dei criteri che presidono all'attribuzione del voto, da cui si desume, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate (nel caso di specie, i criteri predeterminati dal d.m. 1° luglio 2014 e la successiva fissazione dei punteggi massimi da parte del direttore generale dello spettacolo hanno comportato una delimitazione del potere discrezionale della commissione, tale da condurre al rispetto dell'obbligo di motivazione anche solo con l'attribuzione di un punteggio numerico)

T.A.R. ROMA, (LAZIO) SEZ. II, 07/11/2019, N.12820

il punteggio numerico

il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.

CONSIGLIO DI STATO SEZ. III, 29/04/2019, N.2775

il giudizio tecnico discrezionale della commissione

il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato nonché la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza



motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.

T.A.R. NAPOLI, (CAMPANIA) SEZ. IV, 04/03/2019, N.1181

la procedura selettiva per creare un elenco di candidati idonei

può qualificarsi come « concorso », ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 co. 4 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la sola procedura di valutazione comparativa condotta, sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando, da parte di una commissione esaminatrice munita di poteri decisori, e destinata alla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati; mentre, al di fuori di questo schema, l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico costituisce l'esito di una valutazione discrezionale che rimette all'amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi.

in tale contesto, la procedura selettiva che non prevede la formazione di una graduatoria ma soltanto la individuazione di una rosa di candidati idonei da sottoporre all'amministrazione, cui compete la scelta discrezionale del candidato da assumere, non rientra nello schema del concorso pubblico vero e proprio, il quale richiede la valutazione comparativa esperita, sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando, da parte di una commissione esaminatrice con poteri decisori e destinata alla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati, pertanto le controversie aventi ad oggetto la formazione della suddetta rosa appartengono alla cognizione del giudice ordinario.

T.A.R. FIRENZE, (TOSCANA) SEZ. I, 11/02/2019, N.223

Criteri di valutazione delle prove scritte di un concorso

non vi è vizio invalidante, qualora i criteri di valutazione delle prove scritte di un pubblico concorso, pur se non nella prima seduta della commissione, vengano comunque definiti prima che si proceda alla correzione delle prove scritte, ciò che conta infatti è che venga garantita la trasparenza nell'espletamento della prova concorsuale, risultato questo che si ottiene qualora la determinazione e la verbalizzazione dei criteri avvenga in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti.

né può ritenersi che la fissazione e la pubblicazione dei criteri di valutazione sarebbero necessarie per consentire ai candidati di poter meglio calibrare le proprie risposte. l'unica funzione svolta dalla prescrizione contenuta nell'art. 12, comma 1, d.p.r. n. 487/1994 è quella di garantire la trasparenza e l'imparzialità nella fase di correzione e di verificare ex post la correttezza e congruità delle operazioni valutative; è, dunque, estranea alla sua ratio la funzione di orientamento ex ante dei candidati nello svolgimento delle prove concorsuali.

T.A.R. MILANO, (LOMBARDIA) SEZ. III, 04/02/2019, N.243

L'esclusione da un concorso pubblico per plagio

risulta illegittima, per difetto di motivazione e di istruttoria, l'esclusione di due partecipanti ad una procedura idoneativa o concorsuale disposta per plagio, in quanto basata, nonostante i criteri di valutazione prefissati, sulla semplicistica scelta della commissione di annullare le prove di entrambi i candidati senza valutare chi fosse il plagiante sulla base degli elementi concreti rilevabili dalle prove stesse.

inoltre, la motivazione dell'annullamento per plagio di un elaborato risulta lacunosa, ove la commissione, pur facendo riferimento — in giudizio — a tracce da cui desumere il plagio, non abbia evidenziato quanta parte dell'elaborato ritenga derivi da plagio e quanta, invece, dal candidato, non avendo evidenziato il « peso » che avevano avuto tali brani sul compito nel suo complesso, nonché cosa avesse portato ad escludere che essi derivassero direttamente dalla copiatura di un testo piuttosto che dalla memoria della candidata.

T.A.R. CATANIA, (SICILIA) SEZ. III, 17/01/2019, N.44

Concorso pubblico: criteri e modalità di valutazione

sebbene l'art. 12 comma 1 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, recante norme sulle modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, preveda che le commissioni esaminatrici debbano stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali "alla prima riunione", nondimeno è giurisprudenza consolidata che, proprio in vista delle esigenze di trasparenza sottese alla disposizione, è ammissibile che i criteri siano determinati anche in un momento successivo, e quindi anche dopo lo svolgimento delle prove, purché in momento anteriore alla valutazione, e quindi, nel caso delle prove scritte, all'avvio delle operazioni di correzione degli elaborati.

T.A.R. CATANIA, (SICILIA) SEZ. III, 08/03/2018, N.499

L'attribuzione di voto numerico alla prova o ai titoli

nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame, il voto numerico, attribuito alle prove o ai titoli, esprime il giudizio tecnico discrezionale della commissione competente, contenendo in se stesso la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni; sotto il profilo della sufficienza motivazionale, infatti, la commissione esaminatrice determina preventivamente dei criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto e da essi è possibile desumere, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, essendo previsto quale unico limite la contraddizione manifesta tra gli elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.

T.A.R. ROMA, (LAZIO) SEZ. II, 19/11/2018, N.11164

Giudizio tecnico - discrezionale della Commissione

il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove nell'ambito di un concorso pubblico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori giustificazioni quando, come nella fattispecie, siano stati elaborati criteri di massima e sufficienti parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato.



la motivazione espressa in forma numerica appare del tutto fungibile con la motivazione descrittiva, trattandosi di due forme di espressione, sintetica ed analitica, delle ragioni del particolare giudizio espresso. non può, invero, negarsi, che la votazione è agevolmente traducibile in motivazione analitica, risalendosi ai corrispondenti criteri di valutazione prefissati dall'amministrazione.

T.A.R. ROMA, (LAZIO) SEZ. II, 28/09/2018, N.9646

la motivazione analitica - in sede di valutazione delle prove scritte di un pubblico concorso, in assenza di una griglia di valutazione l'attribuzione del voto numerico può considerarsi legittimo purché accompagnato da una motivazione analitica. - T.A.R. ANCONA, (MARCHE) SEZ. I, 13/08/2018, N.545

Dopo ampia discussione la Commissione collegialmente elabora, *ad horas*, come citato in epigrafe le seguenti domande che vengono suddivise in n. 3 batterie:

Batteria 1

Il Responsabile del Procedimento: compiti e funzioni
Competenze del Sindaco
Le principali entrate del Comune

Batteria 2

Diritto di accesso agli atti
Contratti individuali di lavoro e principali doveri dei dipendenti
Il Documento Unico di Programmazione ed i suoi contenuti

Batteria 3

Competenze del Consiglio e della Giunta
L'affidamento diretto degli appalti sotto soglia
Gli equilibri di Bilancio

Le domande vengono quindi stampate e poste in 3 buste chiuse e anonime, siglate e timbrate sul lembo di chiusura.

Stante la ristrettezza dei tempi tra le 2 prove, la Commissione passa quindi a redigere la seconda prova che dovrà consistere, come indicato all'articolo 5 del bando di concorso, nella redazione di un atto amministrativo proprio del Comune (esemplificando: delibera, determina, ordinanza, decreto *etc etc*).

La Commissione dopo ampia discussione, confronto e contraddittorio, redige le seguenti 3 tracce:

Il candidato rediga l'atto necessario per l'acquisto di cancelleria (fornitura annuale) dell'importo di € 10.000,00.

Il candidato rediga l'atto per la liquidazione relativo alla fornitura di cancelleria.

Il candidato rediga l'atto necessario all'approvazione del Progetto definitivo-esecutivo relativo ad asfaltatura strade comunali per l'importo di € 150.000,00.

Le tracce vengono poste in 3 buste chiuse e anonime, siglate e timbrate sul lembo di chiusura.

La Commissione decide i criteri per lo svolgimento della prova, come indicato nel bando e nello specifico decide che alla fine della prova verranno messi dei *post-it* con il numero identificativo del candidato. Alla fine di entrambe le prove verranno abbinati e rese anonima alla presenza di almeno 2 candidati. Non si provvederà alla correzione della successiva prova nel caso in cui il candidato non abbia ottenuto almeno un punteggio di 21/30 nella prova corretta.

La Commissione, terminate le suddette operazioni alle ore 10.10 si sposta dalla sede del Comune di Gavi all'Enoteca di Gavi in Via Mameli 173 sede di svolgimento delle prove.



Provvede al riconoscimento dei candidati grazie anche all'assistenza della Sig.ra Graziella PODDIGHE MANFROI dipendente del Comune di Gavi e in appoggio alla Commissione.

Di seguito si indicano i candidati risultati idoneo alla prova scritta a seguito della prova preselettiva e si indica se presente o assente alla prima prova scritta, come da fogli di rilevazione delle presenze che verrà allegato al presente verbale per farne parte sostanziale e integrante:

n individuale	protocollo	Nominativo	Presente / Assenti
96	5805	CANEPA Denise	ASSENTE
171	6025	MANIS Valentina	PRESENTE
168	6020	PILI Enrico	ASSENTE
150	5982	TUBINO Iolanda Magda	PRESENTE
42	5478	PENNISI Alessia	ASSENTE
93	5801	CANNATA' Paola	PRESENTE
135	5957	BOCCARDO Gianluca	ASSENTE
173	6028	ANTONUCCI Cristina	PRESENTE
134	5956	GROSSO Enrico	PRESENTE
140	5964	BOBBIO Alessandro	PRESENTE
53	5536	PITTALUGA Jessica	PRESENTE
148	5977	ASBORNO Andrea	PRESENTE
5	5181	BROZZO Linda	PRESENTE
186	6056	BRUSCO Sabrina	PRESENTE
141	5967	GIACCARDI Carol	PRESENTE
3	5171	FILEMIO Valentina	PRESENTE
105	5845	BIANCHI Alessandro	ASSENTE
123	5909	LIBENER Chiara	ASSENTE
137	5960	BOTTARO Martina	PRESENTE
34	5383	CRUDELE Antonella	PRESENTE
66	5643	LASAGNA Roberta	PRESENTE
9	5210	SERRA Nicoletta	PRESENTE
19	5333	ZACCAGNINI Manuela	PRESENTE








Terminata l'operazione di riconoscimento e fatti sistemare i candidati all'interno della sala il presidente enuncia le regole generali, di svolgimento della prova e invita i candidati a scrivere il proprio nome sul cartoncino assegnato e inserirlo nell'apposita busta che viene chiusa e posta all'interna della busta grande che conterrà gli elaborati della prova. Vengono inoltre consegnati 2 fogli protocollo timbrati e siglati dal Presidente della Commissione.

Espletate le suddette formalità alle ore 10:45 il Presidente invita un candidato a scegliere la busta contenete la batteria di domande che verranno poste ai candidati.

Si presenta la Concorrente CRUDELE Antonella che provvede ad effettuare la scelta la tra le tre buste poste alla sua attenzione.

Il Presidente provvede a dare lettura delle batterie di domande contenute nelle buste non sorteggiate. Provvede quindi all'apertura della busta estratte e ne dà lettura.

La prova estratta è quella relativa alla Batteria n. 3 che contiene le seguenti domande:

Competenze del Consiglio e della Giunta
L'affidamento diretto degli appalti sotto soglia
Gli equilibri di Bilancio

Provvede successivamente alla dettatura delle domande contenute nella busta che termina alle ore 10:55. Informa dell'orario i candidati e comunica che le prove dovranno essere consegnate entro le 11:55.

Durante lo svolgimento della prova un candidato chiede un foglio aggiuntivo e la commissione provvede immediatamente a fornire un ulteriore foglio anche ai candidati ancora presenti.


Alle ore 11:55 la commissione informa i candidati ancora presenti del termine della prova e li invita alla consegna degli elaborati. Gli elaborati vengono chiuse in una scatola, depositati in una stanza che viene chiusa a chiave e la chiave viene custodita dal Presidente.

Alle ore 12.00 la commissione si aggiorna per il pranzo fino alle 13.30, ora di inizio della seconda prova.

Alle ore 13:30 la commissione si riunisce nuovamente presso l'Enoteca di Gavi sita in Via Mameli 173 sede di svolgimento della seconda prova.

La Commissione provvede al riconoscimento dei candidati grazie anche all'assistenza della Sig.ra Graziella PODDIGHE MANFROI dipendente del Comune di Gavi e in appoggio alla commissione.

Di seguito si indicano i candidati presenti alla prima prova e che possono quindi accedere alla seconda prova scritta, come da fogli di rilevazione delle presenze che verrà allegato al presente verbale per farne parte sostanziale e integrante, con indicato se presenti o assenti:





n individuale	protocollo	Nominativo	Presente / Assenti
171	10001	MANI	PRESENTI
170	10002	TUBINO	PRESENTI
92	10003	CANNATA	PRESENTI
174	10004	ANTONAZZI	PRESENTI
121	10005	CRUSO	PRESENTI
140	10006	BUZZO	PRESENTI
131	10007	PITALIDA	PRESENTI
125	10008	...	PRESENTI
126	10009	...	PRESENTI
127	10010	...	PRESENTI
128	10011	...	PRESENTI
129	10012	...	PRESENTI
130	10013	...	PRESENTI
132	10014	...	PRESENTI
133	10015	...	PRESENTI
134	10016	...	PRESENTI
135	10017	...	PRESENTI
136	10018	...	PRESENTI
137	10019	...	PRESENTI
138	10020	...	PRESENTI
139	10021	...	PRESENTI
14	10022	ZACCAONNI	PRESENTI

dm
B
[Signature]

Terminata l'operazione di riconoscimento e fatti sistemare i candidati all'interno della sala il presidente enuncia le regole generali, di svolgimento della prova e invita i candidati a scrivere il proprio nome sul cartoncino assegnato e inserirlo nell'apposita busta che viene chiusa e posta all'interna della busta grande che conterrà gli elaborati della prova. Vengono inoltre consegnati 2 fogli protocollo timbrati e siglati dal presidente della commissione.

Espletate le suddette formalità alle ore 13:35 il Presidente invita un candidato a scegliere la busta contenete la batteria di domande che verranno poste ai candidati.

Si presenta la Concorrente BROZZO Linda che provvede ad effettuare la scelta la tra le tre buste poste alla sua attenzione.

Il Presidente provvede a dare lettura delle prove non sorteggiate. Provvede quindi all'apertura della busta estratte e ne da lettura.

La prova estratta è la seguente:

Il candidato rediga l'atto per la liquidazione relativo alla fornitura di cancelleria.



Provvede successivamente alla dettatura della prova estratta. L'operazione termina alle ore 13:43. Informa dell'orario i candidati e comunica che le prove dovranno essere consegnate entro le 14:43.

Alle ore 14:23 consegnano le ultime due concorrenti la sig.ra Tubino Iolanda Magda e Lasagna Roberta. Le stesse vengono invitate dalla commissione a rimanere il tempo necessario ad abbinare la prima e la seconda prova e togliere i relativi post-it rendendo di nuovo anonimi gli elaborati e mescolando le buste. Viene inoltre eliminata la prova della concorrente (identificata nella candidata Sig.ra Brusco Sabrina) che, presente alla prima prova che ha regolarmente svolto) non si è presentata alla seconda prova. Di questa esclusione per cause di forza maggiore previste dal bando viene dato atto nel presente verbale per completezza delle operazioni compiute.

Alle ore 14:39 terminano le operazioni e vengono congedate anche le ultime 2 concorrenti.

La Commissione valutata di procedere immediatamente alla correzione delle prove, iniziando della seconda prova, riscontrando, in base ai criteri predeterminati e secondo l'ordine dei lavori datisi nei criteri stabiliti per la correzione, che la seconda prova sia stata più selettiva rispetto alla prima. Per scrupolo e procedendo sempre in contraddittorio ed a valutazione collegiale (costantemente tenuto presente quale criterio di valutazione delle prove scritte) si procederà comunque all'apertura della prima prova del candidato che ottenga un punteggio insufficiente ma non distante dalla votazione dei 21/30. Questo per valutare approfonditamente la preparazione complessiva del candidato, per approfondimento del giudizio e per migliore apprezzamento delle prove svolte da parte di tutti i candidati (par condicio dei partecipanti, gravità intesa come approfondimento di giudizio, contraddittorio contestuale, considerazioni "esplementari" del candidato/a in relazione al non alto numero dei partecipanti alle prove scritte, che consente un maggiore approfondimento con maggior tempo dedicato per singolo candidato).

Il Segretario procede quindi all'apertura della seconda prova della prima busta, assegnando alla stessa il numero 1 che viene riportato su tutti i fogli contenuti nonché sulla busta chiusa contenente il nome del candidato.

Il Presidente dà lettura dell'elaborato e la commissione provvede ad assegnare il punteggio alla prova.

Al termina la stessa operazione viene effettuata per tutte le buste.

Alle ore 15:20 la Commissione, terminata la correzione della seconda prova provvede all'apertura della prima busta relativa alla prima prova e all'assegnazione del punteggio.

Vengono poi di seguito aperte tutte le buste della prima prova dei candidati che hanno superato la seconda prova e viene formata al seguente griglia di punteggio:

BUSTA	Prova 1	Prova 2



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

La Commissione si aggiorna al giorno 04 maggio alle ore 9:00 per la predisposizione dei quesiti della prova orale che si svolgerà nella stessa giornata.

La Commissione compiuto le operazioni di cui sopra, annotate nel presente verbale riassuntivo, termina le operazioni alle ore 16:40.

Letto, approvato, sottoscritto in quanto conforme

IL PRESIDENTE

Roberto Maccari

I MEMBRI

Roberto Rossi

Roberto D'Amico

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Roberto Maccari



